



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n. 28 del 20/03/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 .

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»

ATTESO che lo stesso DPCM consente l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

CONSIDERATO che non risulta possibile assicurare il rispetto della predetta distanza minima di sicurezza interpersonale negli esercizi annessi ai distributori di benzina ubicati lungo la rete stradale all'interno del territorio comunale, con il conseguente verificarsi di assembramenti vietati dalle suindicate disposizioni ministeriali;

VISTA l'esigenza primaria è quella di evitare tali assembramenti al fine di scongiurare il diffondersi del coronavirus nel territorio;

VISTA la precedente ordinanza sindacale del 17.3.2020 n. 25 di chiusura, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e tutelare la popolazione, di chiusura delle aree attrezzate nell'intero territorio comunale;

VISTA l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed in modo significativo nell'ambito del territorio locale per cui è necessario porre in essere le misure di contenimento e di gestione epidemiologica;

VISTO pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti e di emergenza per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

CONSIDERATO che, la situazione d'emergenza determinata dal possibile diffondersi dell'epidemia e dal numero limitato di posti letto di terapia intensiva presso l'ospedale del territorio del Mugello, siano tutte circostanze idonee a legittimare l'adozione del presente provvedimento contingibile urgente;

RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongono al rischio ed alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure ospedaliere, in questa fase di emergenza;

DATO ATTO, altresì, che sempre per tale finalità, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie degli animali da affezione, per il tempo strettamente necessario, nonché l'esercizio indispensabile dell'attività motoria individuale (passeggiata per ragioni di salute), solo nelle aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 numero 833 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, con particolare riferimento all'articolo 50 che espressamente prevede, in caso di emergenze sanitarie o di igiene

pubblica a carattere locale, che le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO necessario ricorrere all'esercizio del potere dell'ordinanza contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

AMMESSI gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell'8 marzo 2020 articolo 1 lettera a) richiamato da quello del 9 marzo 2020, che prevede che gli stessi siano giustificabili, previe le autocertificazioni di legge, esclusivamente per:

- Comprovate esigenze lavorative;
- Situazioni di necessità;
- Motivi di salute;
- Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

ORDINA

In via precauzionale, con effetto immediato, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

- **fino al 25 marzo 2020**, la sospensione dell'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situati nell'ambito del territorio comunale, nonché all'interno della stazione ferroviaria, ad eccezione di quelli presenti sulla rete autostradale. Gli stessi esercizi potranno continuare solo la vendita di tabacchi, ove prevista;

- L'acquisto di generi alimentari e di tutti gli altri generi ammessi dall'allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 è consentito all'interno del confine comunale solo a residenti e ai domiciliaziati del Comune di Scarperia e San Piero;

- Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi comprese quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari.

- **fino al 3 aprile 2020**,

- Le tassative motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (per lavoro, ragioni di salute o altre necessità come, ad esempio, gli acquisti di generi alimentari) devono sussistere anche in caso di utilizzo delle biciclette, di spostamenti a piedi e con qualsiasi altro mezzo di circolazione. Se la motivazione dell'uscita dalla propria abitazione è l'esercizio indispensabile dell'attività motoria individuale (passeggiata per ragioni di salute dimostrabile in caso di accertamento) o sia l'uscita con l'animale di compagnia, è obbligatoria la permanenza in prossimità della propria abitazione e comunque non oltre i 1.000 metri dalla stessa;

- di integrare l'ordinanza del 17/03/2020 n. 25 stabilendo la chiusura di tutti i parchi pubblici e aree verdi del territorio Comunale

L'esclusione delle uscite, al di fuori degli stretti limiti suddetti, e pertanto tutti gli spostamenti (con qualsiasi mezzo, anche ciclomotori o biciclette) sono ammissibili tassativamente per le quattro circostanze sopra elencate.

DISPONE

1. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
2. Che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa al Prefetto di Firenze; Sindaco di Città Metropolitana; Comando Stazione Carabinieri; Comandante della Polizia Municipale.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale, stante la previsione dell'art. 4, ultimo comma, del Decreto del Presidente dei Ministri 8.3.2020, di cui la presente ordinanza costituisce provvedimento attuativo e salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Toscana, entro il termine di sessanta giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, termini che decorrono dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Federico Ignesti

Scarperia e San Piero data **20/03/2020**

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it>